



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Procida

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa
Via Roma – loc. Le Grotte, 164 – 80079 Procida (NA) – Tel. 081/8967381 Fax 081/8969191
E-mail: ucprocida@mit.gov.it – Sito web: www.procida.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 02/2019

Interdizione bitta lato di ponente (n. 06) ormeggio n. 05 del Porto commerciale di Procida

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida,

- VISTA** la segnalazione con nota n. 01/2019 datata 21.01.2019 relativa alla problematica riscontrata alla bitta lato ponente (n. 06) dell'ormeggio n. 05 del Porto Commerciale di Marina Grande di Procida;
- VISTA** l'ordinanza n. 26/10 del 05.08.2010;
- VISTA** la legge 27/12/1977 n° 1085 (regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare), ed il D.M. 31/08/1968 (codice internazionale dei segnali);
- VISTA** la propria nota prot. n.0493 in data 21.01.2019, con la quale è stata interessata anche la Regione Campania, quale Ente Gestore del locale sorgitore, relativamente alla problematica della struttura portuale in parola;
- CONSIDERATA** la necessità di interdire l'utilizzo della bitta lato ponente (n.6) dell'ormeggio n. 05 della banchina commerciale del Porto Marina Grande di Procida, nonché l'area nelle immediate vicinanze, al fine di tutelare la sicurezza portuale e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela della pubblica e privata incolumità, nonché consentire le operazioni di manutenzione straordinaria da parte della ditta incaricata;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 81, 1161 e 1174 del Codice della Navigazione e art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – Parte Marittima;

RENDE NOTO

Che a far data dal 21 gennaio 2019 e fino a termine esigenza, è interdetta, a qualsiasi utilizzo, la bitta lato ponente (n.06) dell'ormeggio n. 05 del porto di Marina Grande di Procida, nonché il transito e la sosta pedonale nelle sue vicinanze.

ORDINA

Articolo 1

Sulla bitta in questione, interessata da un visibile movimento dal proprio alloggiamento, e quindi da un parziale distaccamento, di cui al "rende noto" è interdetto l'attracco delle unità navali, il transito e la sosta di pedoni ed ogni altra attività connessa con gli usi del mare dal 21.01.2019 fino al ripristino funzionale della stessa a cura di società incaricata.

Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1:

1. I mezzi lavorativi e il personale di ditta specializzata autorizzati ai lavori di ripristino della bitta nonché le unità facenti parti della ditta appaltatrice in servizio di lavorazioni;
2. le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti a norma di legge e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato/illecito amministrativo e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione nonché ai sensi del decreto Legislativo 171/2005 e ss.mm.ii..

Articolo 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo di questo Ufficio e pubblicata alla pagina "ordinanze" del sito web: www.guardiacostiera.gov.it/procida nonché opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Procida li, 21.01.2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) ~~Paola~~ SCARAMUZZINO

